



# PTCP 2016

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  
Variante Specifica ex Articolo 27 bis L.R. n° 20/2000



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## VARIANTE SPECIFICA

(ex art. 27 bis L.R. 20/2000)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Giammaria Manghi

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Alessio Mammi

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Arch. Anna Campeol

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
Dott.Urb. Renzo Pavignani

Adottato dal  
Consiglio Provinciale  
con atto n.2 del 15/02/2018

Approvato dal  
Consiglio Provinciale  
con atto n.25 del 21/09/2018

Allegato 11- Relazione

**Gli stabilimenti a Rischio  
di Incidente Rilevante  
(D.Lgs. 105/15)**

# QC11



## **GRUPPO DI LAVORO**

### **Servizio Pianificazione Territoriale**

Anna Campeol (dirigente)

Renzo Pavignani (coordinamento)

Barbara Casoli (aspetti geologico-ambientali)

Francesco Punzi (aspetti amministrativi)

Pietro Oleari, (aspetti giuridico-amministrativi)

### **U.O. PTCP, Paesaggio e SIT**

Maria Giuseppina Vetrone, Simona Giampellegrini, Davide Cavecchi

### **U.O. Pianificazione Urbanistica e Valorizzazione del Territorio**

Elena Pastorini, Andrea Modesti



# INDICE

## Relazione

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE E RELATIVE COMPETENZE</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>QUADRO CONOSCITIVO .....</b>	<b>8</b>
5.1	Acquisizione dei dati .....	8
5.2	Censimento e localizzazione Stabilimenti R.I.R. ....	9
5.3	Inviluppo delle Aree di Danno.....	12
5.4	Identificazione degli elementi territoriali vulnerabili e Criteri di compatibilità territoriale .....	13
5.5	Criteri di compatibilita' con le infrastrutture di trasporto e le reti tecnologiche .....	18
5.6	Identificazione degli elementi ambientali vulnerabili e criteri di compatibilità ambientale .....	20
5.6.1	Definizione Quantitativa delle classi di Pericolosità Ambientale di un impianto .....	21
5.6.2	Definizione dell'estensione delle zone di danno ambientale .....	22

## 1 INTRODUZIONE

Con il Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, è stata recepita la Direttiva 2012/18/UE, "Seveso III", sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 161 del 14 luglio 2015 e supplemento ordinario n. 38).

Il provvedimento aggiorna la legislazione precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.Lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo).

Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n° 334/99, il D.lgs. n° 105/2015 reca:

- ⇒ il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'ambiente. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);
- ⇒ l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- ⇒ le procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- ⇒ il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
- ⇒ il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- ⇒ La definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

Per quanto riguarda gli aspetti di governo del territorio il D.Lgs 105/2015 esplicita da subito le seguenti finalità, demandando all'emanazione di un apposito decreto la definizione di linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione:

- a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
- b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto

di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;  
c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Fino all'emanazione di tali linee guida valgono le disposizioni del DM 9 Maggio 2001 in materia di assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione, in base alle quali si è provveduto alla elaborazione della variante generale del PTCP.

Con la pubblicazione del D.M. 9 Maggio 2001 sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successivo D.Lgs. 238/05), in attuazione dell'art 14 D.Lgs 17 agosto 1999 n.334 e successivo D.Lgs 238/05, Regioni, Province e Comuni devono adottare "politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti" compatibili con la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.

Il Decreto, nei termini previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante (R.I.R.), **ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi.** Gli obiettivi legislativi si traducono, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, nella necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

La novità del Decreto Ministeriale consiste, quindi, nell'aver regolamentato un processo di integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione della direttiva 96/82/CE e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successivo D.Lgs. 238/05 (Decreti Seveso e Seveso ter), poi sostituiti, rispettivamente, dalla Direttiva 2012/18/UE e dal citato D.Lgs 105/2015.

La **Regione Emilia-Romagna**, con l'emanazione della L.R. 26/03 e della successiva L.R. 4/07 e quindi dell'art. A3-bis della L.R. 20/00, ha inteso disciplinare le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente.

A seguito del D.Lgs 105/2015 la legislazione regionale in materia (L.R. 26/2003) è stata aggiornata con la L.R. 9/2016 che ha modificato diversi articoli. Nello specifico al comma 1 dell'art. 12 si dispone che:

*"Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo le linee guida adottate con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Fino all'adozione di detto decreto, l'adeguamento dei piani continua a conformarsi ai criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva*

*96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000."*

Oggi, a seguito dell'emanazione della legge di riordino (L.R. 13/15) tutte le funzioni di gestione esercitate dalle Province, sono esercitate dall'ARPAE (l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia).

La **Provincia**, invece, opera nell'ambito delle attribuzioni del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, mantenute dalla L.R. 56/2014, **per cui ad essa spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio.**

I **Comuni**, infine, sul cui territorio siano presenti stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 26 giugno 2015, n.105, in attesa di variante specifica allo strumento urbanistico, devono redigere un **Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)"** relativo al controllo dell'urbanizzazione, strutturato secondo le indicazioni riportate nel DM 9/05/2001 nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida di cui al D.Lgs 105/2015.

Attraverso l'Elaborato Tecnico, il Comune si esprime fornendo un parere di compatibilità motivata per qualsiasi modifica del territorio comportante l'autorizzazione di insediamenti di stabilimenti nuovi, modifiche di stabilimenti esistenti e nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La Legge Regionale 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. (L.R. 9/2016) disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 96/82/CE, del 9 dicembre 1996 come modificata dalla direttiva 2012/18/UE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e del citato D.Lgs 26 giugno 2015, n.105.

Tale legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'art.2, co.1 del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui allo stesso articolo.

**In sintesi, l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante riguarda il territorio provinciale interessato da possibili eventi incidentali generati dagli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs 26 giugno 2015, n.105.**

Si tratta degli stabilimenti il cui gestore è tenuto, tra l'altro, alla presentazione di un rapporto di sicurezza (per gli stabilimenti di soglia superiore) e alla presentazione di una scheda tecnica (per i gestori di stabilimenti di soglia inferiore) da redigersi secondo le indicazioni fornite da apposita direttiva regionale (DGR 1239 del 1 agosto 2016).

Questi stabilimenti sono definiti a rischio di incidente rilevante per la possibilità di generare eventi con effetti dannosi, al di fuori del perimetro di un'attività produttiva, che possano interessare la popolazione, il territorio e l'ambiente, per cui le aree circostanti questi stabilimenti sono assoggettate al principio del controllo dell'urbanizzazione previsto dall'art. 8 del D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 e dettagliato nel D.M. 9 maggio 2001.

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti nel territorio della provincia di Reggio Emilia sono 7, dei quali due in soglia superiore e cinque in soglia inferiore.

### **n. 2 in art. 15 (soglia superiore) D.Lgs 26 giugno 2015, n.105:**

1) DOW ITALIA S.r.l. (CORREGGIO)

2) PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. (VIA DELL'INDUSTRIA 31 42043 GATTATICO)

### **n. 5 in art. 13 (soglia inferiore) D.Lgs 26 giugno 2015, n.105:**

1) ARKEMA S.R.L. (VIA FINGHE` 2 42022 BORETTO)

2) EUROGAS ENERGIA S.R.L. (VIA CANALE 42013 CASALGRANDE)

3) SCAT PUNTI VENDITA s.p.a. (VIA SEVARDI 17 42100 REGGIO EMILIA)

4) LIQUIGAS S.p.A. (VIA GRAMSCI 9 42023 CADELBOSCO SOPRA)

5) SILCOMPA spa (CORREGGIO).

### 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE E RELATIVE COMPETENZE

Sulla base dei criteri esposti nel DM 9 maggio 2001 e nella L.R. 26/2003 come modificata dalla L.R. 9/2016, la pianificazione territoriale, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e dalla legislazione urbanistica regionale, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, **ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi.**

A tal fine, nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio è possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli impatti con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc..

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. A3 bis della L.R. 20/2000, individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

In generale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale deve tendere a compatibilizzare le interazioni tra stabilimenti, destinazioni d'uso del territorio, elementi naturali vulnerabili e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione.

La Provincia di Reggio Emilia, nell'ambito della Variante 2016 al PTCP, ha aggiornato il quadro degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e delle relative aree di danno contenuto nella Variante generale approvata con Del. C.P. n. 124 del 2010.

E' stato, quindi, redatto un nuovo **allegato tecnico** che localizza gli Stabilimenti in art. 15 (soglia superiore) e art. 13 (soglia inferiore), ai sensi del D.Lgs. 105/2015, e ne individua le aree di danno.

#### **4 RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE**

Gli ambiti di competenza degli Enti territoriali (Provincia e Comuni), in tema di zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sono predefiniti dal quadro legislativo nazionale e regionale.

Tuttavia, secondo il principio di sussidiarietà, l'attività di pianificazione, attuata dagli Enti Territoriali richiede, in particolare su questa materia, un forte coordinamento tra i due livelli.

A questo proposito la Provincia di Reggio Emilia ha anticipato parte dei dati che compongono il Quadro Conoscitivo della Variante Generale del PTCP ai Comuni interessati da Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante per supportarli nella fase di variante urbanistica in adeguamento alla L.R. 26/2003 e s.m.i. o, in alternativa, per la redazione dell'Atto Provvisorio.

In particolare per gli stabilimenti esistenti si è provveduto a rappresentare:

- localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- inviluppo delle aree di danno
- classi di compatibilità territoriale;
- interferenza con le infrastrutture tecnologiche;
- inquadramento urbanistico (PRG/PSC) e territoriale (PTCP).

A queste elaborazioni, rappresentate dalle schede di analisi, si aggiunge la valutazione Ambientale e Territoriale su scala provinciale ottenuta dal confronto dei dati forniti dai gestori con quelli in possesso presso la Provincia di Reggio Emilia. I riferimenti tecnico-normativi per tale valutazione sono rappresentati, oltre che dal D.M. 9 Maggio 2001, dall'articolato delle tutele contenuto nel PTCP, nonché dal principio di prevenzione e protezione per gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e per la salute umana.

A scala locale, i Comuni saranno invece impegnati nell'individuazione di ulteriori elementi vulnerabili (quali ad es. il reticolo idrografico minore).

La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regola gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (nelle more dell'emanazione delle nuove linee guida a seguito del citato D.Lgs 105/2015) e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.

A seguito di questo, il Comune redige un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)", relativo al controllo dell'urbanizzazione, che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, predisposto secondo quanto stabilito nell'allegato al D.M. 9 Maggio 2001.

Esso interessa:

- modifiche degli stabilimenti in grado di comportare una modifica nell'estensione delle aree di danno esterne allo stabilimento;
- nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali,

- qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
- insediamento di nuovi stabilimenti.

Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 26/2003 e s.m.i. all'interno del PTCP, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001.

Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui sopra, il Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della L.R. 26/2003 come modificata dalla L.R. 9/2016, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:

- a) aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
- b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
- c) ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
- d) potenziamento di linee elettriche aeree.

## 5 QUADRO CONOSCITIVO

### 5.1 Acquisizione dei dati

In questo capitolo si identificano le tipologie ed il numero degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della normativa "seveso", gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, le infrastrutture tecnologiche e viarie su scala provinciale.

La definizione del quadro conoscitivo del territorio della Provincia di Reggio Emilia, predisposto per **la Variante Generale del PTCP e aggiornato dalla Variante 2016** ai sensi dall'art.12, L.R. 26/2003 e s.m.i., e' stata condotta, per i 6 comuni interessati dalla applicazione del D.M. 9 Maggio 2001, raccogliendo tutte le informazioni necessarie per identificare e valutare la vulnerabilita' territoriale delle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Tutti i dati sono stati acquisiti dal SIT (Sistema Informativo Territoriale), servizio che realizza e gestisce le banche dati cartografiche necessarie per le attivita' di pianificazione di area vasta e comunale.

Il quadro conoscitivo del **PTCP aggiornato al 2017** si articola, quindi, nei seguenti punti:

- Censimento e Localizzazione Stabilimenti

- Definizione dell'inviluppo delle Aree di Danno
- Identificazione degli elementi territoriali vulnerabili
- Identificazione delle reti tecnologiche e di trasporto
- Identificazione degli elementi ambientali vulnerabili.

## 5.2 Censimento e localizzazione Stabilimenti R.I.R.

La definizione del Quadro Conoscitivo della Variante 2016 al PTCP si è basata su una prima fase di censimento degli stabilimenti a cui è seguita l'acquisizione di una serie di informazioni fornite direttamente da ARPAE al fine di potere identificare le eventuali variazioni delle aree di danno.

L'attività di censimento degli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del presente documento, e' stata condotta sulla base delle informazioni contenute nell'inventario predisposto ed aggiornato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5 comma 3, D.Lgs 26 giugno 2015, n.105, delle schede tecniche predisposte degli stabilimenti stesse ai sensi dell'art.6 della L.R. 26/2003 e s.m.i. e con l'elenco degli Stabilimenti a Rischio pubblicato da ARPAE Emilia-Romagna.

Nella **Tabella A** sono elencati gli stabilimenti censiti sul territorio provinciale con indicazione del Comune di appartenenza e dell'articolo che definisce gli obblighi ai sensi del D.Lgs 26 giugno 2015, n.105.

STABILIMENTO	D.Lgs 26 giugno 2015, n.105	Comune
DOW ITALIA spa	15	CORREGGIO
PROCTE & GAMBLE ITALIA spa	15	GATTATICO
SCAT Punti Vendita spa	13	REGGIO EMILIA
ARKEMA srl	13	BORETTO
LIQUIGAS spa	13	CADELBOSCO DI SOPRA
EUROGAS ENERGIA srl	13	CASALGRANDE
SILCOMPA spa	13	CORREGGIO

*Tabella A - Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti presenti sul territorio provinciale (aggiornamento Novembre 2017)*

Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, soggetti all'articolo 15 D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 , ai fini della valutazione sulla compatibilità ambientale ci si avvale dei criteri definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali successive modifiche:

- Decreto Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996, "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto G.P.L., pubblicato nel S.O. n.113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996.)
- Decreto Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998, "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o


tossici), pubblicato nel S.O. n.188 alla Gazzetta Ufficiale n.262 del 9 novembre 1998.

Nella **Tabella** sono riportate le categorie dei depositi valutate secondo i metodi specificati in normativa.

<b>STABILIMENTO</b>	<b>Normativa</b>	<b>CATEGORIA</b>
SCAT Punti Vendita spa	DM 20/10/98	I CATEGORIA
EUROGAS ENERGIA SRL	DM 15/05/96	I CLASSE
LIQUIGAS	DM 15/05/96	I CLASSE

*Tabella B - Stabilimenti a rischio di incidenti soggetti alla normativa sui depositi (DM 15/05/96, DM 20/10/98)*

Nella cartografia rappresentata in



*Figura 1*, che segue, e' riportata la localizzazione degli stabilimenti censiti sul territorio provinciale.




Figura 1 – Localizzazione Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (Art.,13 15 D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 )

Nell'elaborato P12 e' riportata la localizzazione dei singoli Stabilimenti sul territorio provinciale con la visualizzazione dei confini di stabilimento.

### 5.3 Inviluppo delle Aree di Danno

Si precisa che le Aree di danno sono state individuate sia sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalita', lesioni o danni, sia in relazione a specifiche caratteristiche di pericolosita' dei prodotti esistenti.

L'aggiornamento degli stabilimenti esistenti e delle relative aree di danno e' stato effettuato sulla base delle informazioni fornite da ARPAE, soggetto subentrato, a partire dal 1° gennaio 2016, alla Provincia nello svolgimento delle funzioni amministrative di cui alla L.R. 26/2003 e s.m.i..

Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze, misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

Nell'elaborato P12 sono riportati gli inviluppi delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante classificate in funzione delle soglie di danno definite in **Tabella 2 allegata al D.M. 9 Maggio 2001** (v. Tabella C).

Il danno a persone o strutture e' correlabile all'effetto fisico di un evento/scenario incidentale mediante modelli di vulnerabilita' piu' o meno complessi. Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, e' da ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere.

In particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilita' di danni a persone o a strutture e' definita sulla base del superamento dei valori di soglia espressi nella seguente Tabella C.

SCENARIO INCIDENTALE	PARAMETRO DI RIFERIMENTO	ELEVATA LETALITA' 1	INIZIO LETALITA' 2	LESIONI IRREVERSIBILI 3	LESIONI REVERSIBILI 4
Incendio	radiazione termica stazionaria	12,5 kW/m <sup>2</sup>	7 kW/m <sup>2</sup>	5 kW/m <sup>2</sup>	3 kW/m <sup>2</sup>
BLEVE/Fireball	radiazione termica variabile	Raggio fireball	350 kJ/m <sup>2</sup>	200 kJ/m <sup>2</sup>	125 kJ/m <sup>2</sup>
Flash-fire	radiazione termica istantanea	LFL	1/2 LFL		
VCE	sovrapressione di picco	0,3 bar (0,6 spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar
Rilascio tossico	concentrazione dose assorbita	LC50 (30min,hmn)		IDLH	

Tabella C - Valori di Soglia Inviluppo Aree di danno (Tab. 2 - Allegato DM 9/05/01)

#### **5.4 Identificazione degli elementi territoriali vulnerabili e Criteri di compatibilità territoriale**

La compatibilità territoriale è un tema affrontato in maniera specifica e dettagliata dall'attuale quadro legislativo, il quale individua anche la metodologia attraverso la quale effettuare questo tipo di verifica.

La Variante generale al PTCP (approvata con Del. C.P. n. 124 del 2010) ha individuato, con riferimento alle caratteristiche del territorio provinciale e con riferimento al D.M. 9 Maggio 2001, i criteri necessari per consentire ai Comuni di verificare la compatibilità territoriale ed ambientale, per quanto attiene agli strumenti urbanistici, al fine di facilitare la loro attività (cfr. Elaborato P12, art. 90 Norme di attuazione ed Allegato 11 NA). La valutazione della compatibilità territoriale viene effettuata a livello comunale nell'ambito dell'elaborato tecnico RIR di cui al D.M. 9 Maggio 2001, mentre la Provincia definisce i criteri informativi.

Per compatibilità territoriale si intende una "situazione in cui si ritiene che, sulla base dei criteri e dei metodi tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali vulnerabili garantisca condizioni di sicurezza".

Come noto, la valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti.

Infatti, la compatibilità territoriale va valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in termini di vulnerabilità territoriale ai sensi della tabella 1 del D.M. 9 Maggio 2001 (categorie territoriali compatibili), con l'involgimento delle aree di danno (classificate secondo i valori di soglia di tabella 2 del D.M. 9 Maggio 2001), come evidenziato dalle tabelle 3a e 3b del citato Decreto (categoria degli effetti e della classe di probabilità)<sup>1</sup>.

Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze, misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

L'individuazione e classificazione degli elementi territoriali vulnerabili così come definiti dal D.M. 9 Maggio 2001, riguarda una attività di pianificazione su area locale; essa infatti richiede la conoscenza specifica dei dati relativi, ad esempio, agli indici di edificazione fondiaria gestiti dagli uffici di pianificazione comunale.

Tale attività, di competenza comunale, sarà affrontata nella variante urbanistica di adeguamento alla L.R. 26/03 e s.m.i. sulla base delle informazioni specifiche in possesso degli uffici di pianificazione comunale.

La Provincia in tal senso si limita **alla individuazione degli elementi territoriali vulnerabili a scala di pianificazione di area vasta.**

---

<sup>1</sup> Come più volte detto il D.Lgs 105/2015 ha mantenuto in vigore il DM 9 maggio 2001 sino all'approvazione delle nuove linee guida ministeriali.

Per assolvere ai doveri di pianificazione su area vasta, la Provincia di Reggio-Emilia, così come nell'ambito della redazione del Nuovo PTCP 2010, anche nella Variante 2016, ha identificato gli elementi territoriali vulnerabili analizzando i contenuti del PTCP alla luce dei criteri individuati nella tabella 1 del D.M. 9 Maggio 2001, con particolare attenzione ai seguenti elementi:

- Infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie);
- Reti tecnologiche (linee elettriche AT, gasdotti, ecc.);
- Centri Urbani e Aree Residenziali;
- Ospedali e Case di Cura;
- Scuole, Asili, Università;
- Attività Commerciali
- Poli Funzionali.

<b>Categorie territoriali</b>	
CATEGORIA A	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.</li> <li>▪ Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).</li> </ul>
CATEGORIA B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.</li> <li>▪ Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).</li> <li>▪ Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).</li> </ul>
CATEGORIA C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).</li> <li>▪ Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).</li> </ul>
CATEGORIA D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..</li> </ul>
CATEGORIA E	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.</li> <li>▪ Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.</li> </ul>
CATEGORIA F	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area entro i confini dello stabilimento.</li> <li>▪ Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.</li> </ul>

Tabella D - Categorie Territoriali (Tabella 1 Allegato DM 9/05/01)

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti				
Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	EF	DEF	CDEF
$> 10^{-3}$	F	F	EF	DEF

Tabella E - Categorie Territoriali compatibili in presenza di variante urbanistica (Tabella 3a Allegato DM 9/05/01)

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)				
Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	F	EF	DEF	CDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	F	EF	DEF
$> 10^{-3}$	F	F	F	EF

Tabella F - Categorie Territoriali compatibili in assenza di variante urbanistica (Tabella 3b Allegato DM 9/05/01)

Le lettere indicate nelle caselle delle Tabella E e Tabella F fanno riferimento alle categorie territoriali descritte nella Tabella D.

Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite dalla Tabella E.

Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante urbanistica si utilizza la Tabella F.

Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti all'articolo 15 del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 ci si avvale dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali successive modifiche (vedi Par. 5.2).

L'approccio in questo caso è prettamente deterministico, si basa sulla definizione della migliore tecnologia costruttiva dei depositi (quattro classi da I a IV in modo decrescente dal punto di vista dello standard tecnologico), e viene calcolato con un metodo indicizzato definito negli specifici decreti.

Le tabelle di compatibilità territoriale sono di seguito riportate.

Classe del Deposito	Categoria di effetti			
	Elevata Letalità	Inizio Letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
I	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
II	EF	DEF	CDEF	BCDEF
III	F	EF	DEF	CDEF
IV	F	F	EF	DEF

*Tabella G - Categorie Territoriali compatibili con depositi esistenti*

Classe del Deposito	Categoria di effetti			
	Elevata Letalità	Inizio Letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
I	EF	DEF	CDEF	ABCDEF
II	F	EF	DEF	BCDEF
III	F	F	EF	CDEF

*Tabella H - Categorie Territoriali compatibili con depositi nuovi*

In Allegato sono riportate graficamente le aree di compatibilità territoriale ottenute secondo i criteri specificati nelle tabelle precedenti.

## **5.5 Criteri di compatibilità con le infrastrutture di trasporto e le reti tecnologiche**

Occorre, inoltre, tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture ricadano nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio: elevazione del muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico nel caso di evento incidentale, ecc.).

E' tuttavia da evidenziare che, per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, il D.M. 9 Maggio 2001 richiede una verifica di compatibilità solo per i luoghi di stazionamento di persone (caselli autostradali, aree di servizio, stazioni ferroviarie, etc.).

Successivamente, in presenza di tali situazioni, occorrerà intervenire a livello di Piano di Emergenza, per garantire il coordinamento tra il Piano di Emergenza Interno dello stabilimento e le Società di gestione delle infrastrutture (es. società autostrade, Provincia, Ferrovie dello Stato, etc.) ove non sia già in atto un Piano di Emergenza Esterno che affronti specificatamente l'argomento (ad esempio il P.E.E. della DOW di Correggio e della Arkema di Boretto).

Se le infrastrutture di cui sopra intersecano le aree di danno con compatibilità F occorrerà anche richiedere al gestore dello stabilimento uno specifico studio di approfondimento che evidenzi le possibilità di riduzione del danno, sia in termini di prevenzione (riduzione delle probabilità di accadimento) che in termini di protezione (muri, barriere d'acqua o altro).

Sarà compito del Comune, di concerto con l'autorità di cui all'art. 17 D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105, provvedere alla verifica dell'attuazione di tali misure di sicurezza.

Con riferimento alle reti tecnologiche si applicano le medesime considerazioni, ma solo per gli eventi di Incendio di pozza, Bleve, Fireball, Flash fire, UVCE, e non per "rilascio tossico" (vedi la Tabella 2 dell'allegato al D.M. 9 Maggio 2001).

Dalle sovrapposizioni cartografiche fra classi di compatibilità delle Stabilimenti a Rischio e gli Elementi Territoriali Vulnerabili come aggiornati con la Variante al PTCP 2016 (si veda l'elaborato P12), non sono emerse particolari criticità. La tabella seguente mostra i risultati di tale incrocio:

	<b>Comune</b>	<b>Infrastrutture e reti tecnologiche</b>	<b>Tipologia Incidentale</b>
<b>DOW Chemicals</b>	Correggio	Strada Provinciale 468R di Correggio, linea MT e Cabina MT	Rilascio Tossico
<b>Arkema</b>	Boretto	Strada Provinciale 111 Asse Val d'Enza, Cabine e linea MT e linea AT 132	Rilascio Tossico
<b>Liquigas</b>	Cadelbosco di Sopra	Strada Provinciale 65 Cantone-Zurco, linea MT	Flash Fire
<b>Scat punti vendita</b>	Reggio Emilia	Strada Comunale via Gramsci, Cabine e linea MT	Pool Fire
<b>Eurogas</b>	Casalgrande	Linea AT 132	Flash Fire
<b>Procter &amp; Gamble</b>	Gattatico	-	-
<b>Silcompa</b>	Correggio	-	-

*Tabella I - riepilogo della sovrapposizione cartografica fra classi di compatibilità delle Stabilimenti a Rischio e gli Elementi Territoriali Vulnerabili*

Le stabilimenti che hanno aree di danno tali da creare interferenza con infrastrutture sono la Dow, la Arkema, la Liquigas, e la Scat punti vendita; fra queste, l'ipotesi incidentale della Arkema e della DOW (rilascio tossico) non determinano rischio per le infrastrutture che ricadono all'interno delle aree di danno (strada provinciale, linea e cabine MT).

Per le stabilimenti che hanno ipotesi incidentali con ricadute sulle infrastrutture viabilistiche o sulle reti tecnologiche sarà necessario che i Comuni, in sede di redazione o revisione dell'elaborato tecnico ERIR, provvedano ad adottare opportuni accorgimenti ambientali o edilizi, sulla base anche delle indicazioni fornite dal CTR e dal CVR in accordo con i gestori, in modo da ridurre il rischio derivato dallo scenario incidentale ipotizzato per ogni singola stabilimento.

## **5.6 Identificazione degli elementi ambientali vulnerabili e criteri di compatibilità ambientale**

Sia nell'ambito della redazione della Variante Generale al PTCP (2010) che nell'ambito della presente Variante 2016 si è proceduto all'individuazione e alla classificazione degli elementi ambientali vulnerabili presenti sul territorio provinciale.

La classificazione della vulnerabilità ambientale degli elementi è fondamentale per:

- la verifica della compatibilità ambientale degli stabilimenti esistenti sulla base del confronto tra classe di pericolosità e vulnerabilità degli elementi interessati dalle aree di danno;
- l'individuazione sul territorio provinciale di aree idonee alla localizzazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Gli elementi ambientali considerati potenzialmente vulnerabili rispetto alla presenza di impianti R.I.R. sono definiti nel D.M. 9 Maggio 2001, come matrici ambientali potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l'ambiente:

- Beni paesaggistici e ambientali (ex D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.);
- Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative);
- Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
- Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera).
- Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate)

La Provincia di Reggio-Emilia ha individuato gli elementi vulnerabili sulla base delle informazioni contenute nel PTCP, componente paesistica ed ambientale.

Il D.M. 9 Maggio 2001 prevede anche la verifica dell'accettabilità del danno ambientale. In particolare, per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei possibili rilasci incidentali di sostanze pericolose.

La definizione della categoria di danno avviene, per gli elementi ambientali vulnerabili a seguito di valutazione delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dovuti all'eventuale incidente.

Sono quindi definiti, dal DM 9/5/01:

**Danno significativo:** per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi;

**Danno grave:** danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi.

Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti D.M. 9 Maggio 2001, è da ritenere non compatibile l'ipotesi di danno grave.

Nei casi di incompatibilità ambientale (danno grave) di stabilimenti esistenti con gli elementi vulnerabili, il Comune può procedere ai sensi dell'art. 22, co. 6 del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 invitando il gestore a trasmettere all'autorità competente (art. 17, co. 1 dello stesso decreto), le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.

Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo) dovranno essere introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie ed urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante.

### 5.6.1 Definizione Quantitativa delle classi di Pericolosità Ambientale di un impianto

Analogamente a quanto previsto dal D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 per i rischi territoriali (individuazione di un criterio di pericolosità connesso alla presenza di sostanze pericolose in quantitativi superiori a particolari valori limite e conseguente classificazione degli stabilimenti in art. 15 (soglia superiore), art 13 (soglia inferiore) nel caso di danno significativo, è utile classificare gli stabilimenti a rischio in base alla pericolosità ambientale.

Dalle definizioni del D.Lgs 26 giugno 2015, n.105, art.3, per "pericolo" si intende la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente.

Per pericolosità ambientale si ritiene debba intendersi la capacità intrinseca di uno stabilimento di provocare danni per l'ambiente. Tale capacità può essere valutata in funzione di due fattori dominanti:

- la quantità di sostanze pericolose presenti;
- la presenza di sistemi di contenimento adeguati in grado di contenere eventuali perdite accidentali.

Sulla base dei fattori elencati vengono proposte **tre classi di pericolosità ambientale** degli stabilimenti R.I.R., suddivise in base alla potenzialità e tipologia di inquinamento generabile sulle risorse ambientali.

La classificazione può essere effettuata in funzione della quantità di sostanze pericolose stoccate nello stabilimento, valutata in rapporto alle soglie definite nell' Allegato I Parte 2 D.Lgs. D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 , ed in relazione alla presenza di sistemi di contenimento delle perdite in grado di evitare la contaminazione del suolo.

Nella Tabella M viene proposta la classificazione di pericolosità ambientale:

	Presenza di Sistemi di Contenimento Adeguati	Presenza di Sistemi di Contenimento non Adeguati
Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2D.Lgs 105/2015	ELEVATO	ELEVATO
Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alle soglie di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I	MEDIO	ELEVATO

Parte 2D.Lgs 105/2015		
Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29	BASSO	MEDIO

Tabella L - Categorie di pericolosità ambientale

In particolare si è ritenuto che l'etichetta N (tossico per l'ambiente) sia identificativa della elevata pericolosità per le componenti acquatiche (se in quantità superiori alla soglia) e media pericolosità (se inferiore); che le etichette T e T+ (tossico per l'uomo) fossero identificative di media pericolosità per le componenti acquatiche (se in quantità superiori alla soglia) e bassa pericolosità (se inferiore); che le altre etichette F ed F+ (infiammabile) E (esplosivo) ed O (comburente) e le frasi di rischio R10/R14/R29 fossero poco pericolose per le componenti acquatiche e quindi di bassa pericolosità per l'ambiente.

Applicando i criteri di classificazione della pericolosità ambientale alle informazioni fornite alla Provincia dai Gestori nella Scheda Tecnica degli impianti in oggetto si ottiene, in via preliminare, la seguente classificazione:

STABILIMENTO	PERICOLOSITA' AMBIENTALE
SCAT Punti Vendita spa	ELEVATA
PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.A.	ELEVATA
DOW ITALIA spa	BASSO
ARKEMA srl	MEDIO
SILCOMPA	MEDIO
LIQUIGAS spa	BASSO
EUROGAS	BASSO

Tabella M - Categorie di pericolosità ambientale per le stabilimenti

## 5.6.2 Definizione dell'estensione delle zone di danno ambientale

Il criterio di cui al paragrafo precedente risulta di difficile applicabilità, perché un evento incidentale che impatti sull'ambiente risulta quasi sempre ipotizzabile come grave.

Avendo definito tre classi di pericolosità ambientale degli stabilimenti a rischio, occorrerà in seguito specificare fino a quale distanza deve essere verificata la compatibilità ambientale con gli elementi vulnerabili nei dintorni dello stabilimento.

La presenza di elementi ambientali vulnerabili nelle vicinanze del sito può essere critica nel caso in cui avvenga un incidente che possa generare un inquinamento dei medesimi.

Le distanze vengono proposte secondo la tabella N. di seguito illustrata, in 200-150-100 metri a seconda della classe di pericolosità (elevata, media, bassa) in cui ricade lo stabilimento.

L'ampiezza di queste fasce non trova conferma nel quadro legislativo vigente, tuttavia, costituisce un elemento di riferimento per conoscere quali e quanti elementi vulnerabili ambientali debbano essere assoggettati a verifica di compatibilità rispetto alla classe di pericolosità dello stabilimento.

L'analisi di vari casi emblematici e delle esperienze in materia hanno portato a giudicare coerente una verifica di compatibilità ambientale realizzata all'interno di fasce sopra citate. Infatti, uno degli aspetti sul quale il sistema legislativo attuale appare carente, è proprio quello legato alla compatibilità ambientale, mentre è sicuramente approfondito e dettagliato la metodologia per effettuare la compatibilità territoriale.

In particolare, per definire l'estensione dell'area da analizzare per la classe di pericolosità ambientale più elevata, ci si potrà riferire alle indicazioni riportate nel D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., relativamente alla definizione della delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Si ricorda che in questa zona di rispetto sono vietati l'insediamento e lo svolgimento delle attività di:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Partendo dalla distanza di 200 metri per la pericolosità più elevata si è individuata a scalare l'area di esame per le attività a minore pericolosità ambientale.

STABILIMENTO	PERICOLOSITA' AMBIENTALE
Elevata pericolosità ambientale	200 mt.
Media pericolosità ambientale	150 mt.
Bassa pericolosità ambientale	100 mt.

*Tabella N - distanze per la verifica di compatibilità ambientale con gli elementi vulnerabili*

In caso le distanze di danno "territoriali" risultino essere superiori alle distanze riportate in Tabella N occorrerà valutare caso per caso se estendere la distanza di individuazione dei target vulnerabili dai confini di stabilimento alle distanze di danno "territoriali" o meno.

Da una prima analisi ottenuta dalla sovrapposizione fra gli elementi ambientali vulnerabili con le aree di danno degli stabilimenti a rischio, i cui risultati sono riportati in tabella O, non sono emerse criticità ambientali tali da dover prevedere interventi o prescrizioni agli stabilimenti esistenti.

Dalla tabella, si evince che, a scala provinciale, gli stabilimenti i cui eventi incidentali possono interessare elementi ambientali tutelati sono la **Arkema srl** (Boretto), la **Scat**

**punti vendita** (Reggio Emilia), la **Procter & Gamble** (Gattatico), la **Eurogas Energia** (Casalgrande), e la **Silcompa** (Correggio).

La prima di queste coinvolge nell'ipotesi incidentale il Canale Derivatore tutelato dall'art. 41 del PTCP, solo con l'area definita di "LOC", inoltre lo scenario incidentale "dispersione atmosferica da pozza confinata" non si ritiene possa determinare rischi per il Canale Derivatore.

La **Scat** punti vendita raggiunge con le aree di danno il Cavo Tassone, tutelato dall'art.41 del PTCP (ed anche quale bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004), ma lo scenario incidentale, del tipo "pool fire", non prevede effetti che possano avere conseguenze con esso.

Lo stabilimento della Procter & Gamble risulta delimitato in parte da zone di tutela naturalistica (art. 44), oltre a ricadere interamente all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (art. 82). Tuttavia lo scenario incidentale che prevede il rilascio di profumi infiammabili durante operazioni di travaso presenta aree di danno confinate all'interno del perimetro dello stabilimento. Anche la Eurogas Energia di Casalgrande risulta collocata all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (art. 82) e nelle vicinanze di un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 41. Ai fini della compatibilità si rinvia all'Elaborato Tecnico RIR allegato al vigente Piano Strutturale Comunale del Comune di Casalgrande. Infine, lo stabilimento della Silcompa risulta ubicato in prossimità di Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42) a nord della Sp.47, a circa 50 mt. e a sud (per la presenza di maceri ed ex cave rinaturalizzate) lungo via S.Maria Maddalena, a circa 200 mt. In questo caso lo scenario incidentale, del tipo "pool e jet fire", presenta aree di danno che risultano in larga parte contenute entro il perimetro dello stabilimento o debordanti solo per pochi metri.

	Comune	Tutele ambientali e interferenze con elementi ambientali vulnerabili
<b>DOW Chemicals</b>	Correggio	
<b>Procter &amp; Gamble</b>	Gattatico	Zone di tutela naturalistica (art. 44); Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura (art. 82); vicinanza SIC-ZPS codice it4030023 Fontanili di Gattatico e fiume Enza e Area di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela – GALASSINI (art.36); vincolo paesaggistico Canale di Fiesso Acque pubbliche (art.142-lett C D.Lgs 42/2004).
<b>Arkema</b>	Boretto	Art.41 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (LOC)
<b>Liquigas</b>	Cadelbosco di Sopra	
<b>Scat punti vendita</b>	Reggio Emilia	Art. 41 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; vincolo paesaggistico Torrente Tassone - Canalazzo – Rodano n.63 Acque pubbliche (art.142-lett C D.Lgs 42/2004)
<b>Eurogas Energia srl</b>	Casalgrande	Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura (art. 82) Art.41 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (vicinanza)
<b>Silcompa</b>	Correggio	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42) a nord della Sp.47 e a sud lungo via S.Maria Maddalena.

*Tabella O – Riepilogo della sovrapposizione fra gli elementi ambientali vulnerabili con le aree di danno degli stabilimenti a rischio*

**Schede di analisi degli stabilimenti artt. 13 e 15 (D.Lgs 26 giugno 2015, n.105)**

	Stabilimento	Cartografia	Scheda
A r t . 1 5 (soglia superiore)	DOW Italia s.r.l.	Localizzazione dello stabilimento su base CTR	1A
		Localizzazione dello stabilimento su Ortofoto IT2000	1B
		Inviluppo delle aree di danno su base CTR	1C
		Inviluppo delle aree di danno su Ortofoto IT2000	1D
		Compatibilità Territoriale	1E
		Compatibilità Territoriale e infrastrutture	1F
		Inquadramento PRG	1G
		Inquadramento PTCP	1H
	PROCTE & GAMBLE spa*	Localizzazione dello stabilimento su base CTR	2A
		Localizzazione dello stabilimento su Ortofoto IT2000	2B
		Inviluppo delle aree di danno su base CTR	2C
		Inviluppo delle aree di danno su Ortofoto IT2000	2D
		Inquadramento PRG	2H
		Inquadramento PTCP	2H
A r t . 1 3 (soglia inferiore)	SCAT PUNTI VENDITA s.p.a.	Localizzazione dello stabilimento su base CTR	3A
		Localizzazione dello stabilimento su Ortofoto IT2000	3B
		Inviluppo delle aree di danno su base CTR	3C
		Inviluppo delle aree di danno su Ortofoto IT2000	3D
		Compatibilità Territoriale	3E
		Compatibilità Territoriale e infrastrutture	3F
		Inquadramento PRG	3G
		Inquadramento PTCP	3H
	ARKEMA srl	Localizzazione dello stabilimento su base CTR	4A
		Localizzazione dello stabilimento su Ortofoto IT2000	4B
		Inviluppo delle aree di danno su base CTR	4C
		Inviluppo delle aree di danno su Ortofoto IT2000	4D
		Compatibilità Territoriale	4E
		Compatibilità Territoriale e infrastrutture	4F
		Inquadramento PRG	4G
		Inquadramento PTCP	4H
	LIQUIGAS s.p.a.	Localizzazione dello stabilimento su base CTR	5A
		Localizzazione dello stabilimento su Ortofoto IT2000	5B
		Inviluppo delle aree di danno su base CTR	5C
		Inviluppo delle aree di danno su Ortofoto IT2000	5D
		Compatibilità Territoriale	5E
		Compatibilità Territoriale e infrastrutture	5F
		Inquadramento PRG	5G
		Inquadramento PTCP	5H
	EUROGAS ENERGIA srl	Localizzazione dello stabilimento su base CTR	6A
		Localizzazione dello stabilimento su Ortofoto IT2000	6B
		Inviluppo delle aree di danno su base CTR	6C
		Inviluppo delle aree di danno su Ortofoto IT2000	6D
		Compatibilità Territoriale	6E
		Compatibilità Territoriale e infrastrutture	6F
		Inquadramento PRG	6G
		Inquadramento PTCP	6H
	SILCOMPA	Localizzazione dello stabilimento su base CTR	7A
		Localizzazione dello stabilimento su Ortofoto IT2000	7B
		Inviluppo delle aree di danno su base CTR	7C
		Inviluppo delle aree di danno su Ortofoto IT2000	7D
		Compatibilità Territoriale	7E
		Compatibilità Territoriale e infrastrutture	7F
		Inquadramento PRG	7G

\* Per la Procter&Gamble spa non sono state prodotte le tavole 2E, 2F e 2G in quanto le aree di danno risultano interne al perimetro dello stabilimento.